

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

CCPL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, COMUNI, CASE DI RIPOSO, COMUNITÀ COMPRESORIALI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE, ISTITUTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE, AZIENDE DI SOGGIORNO E TURISMO DI BOLZANO E MERANO E PER LE AREE DIRIGENZIALE, MEDICA E VETERINARIA

(settore pubblico impiego)

+++

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione

I lavoratori associati sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità e i termini di cui all'accordo istitutivo del 19 gennaio 1998 con le modifiche e integrazioni dell'accordo 20 novembre 1998, dagli accordi negli stessi richiamati, nonché dalle successive modifiche.

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro	
Lavoratori già in servizio al 31.12.2000	1,24% (18% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori assunti dal 01.01.2001:				
+ inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza	1,24% (18% TFR) ³	1%	2% ⁴	
+ non inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza	1,24% (18% TFR) ³	1%	1%	

- Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
- Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente può variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% nel rispetto dell'importo massimo deducibile. La deduzione della contribuzione spetta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo. L'aderente che opti per il versamento di contributi non deducibili dal reddito da lavoro dipendente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, calcolerà il 12% del reddito complessivo per verificare la possibilità di dedurre i contributi eccedenti (e precedentemente non dedotti direttamente dal datore di lavoro), sempre nel rispetto del limite massimo di 5.164,57 Euro.
- Ai sensi dell'art. 22 ("Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare") della L.p. 3 maggio 1999, n. 1 "[...] In attesa dell'emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ai fini dell'indennità premio di servizio [...]".
- Ai sensi dell'art. 76 ("Progressione professionale") del vigente Contratto collettivo intercompartimentale "[...] nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore [...]". L'anzianità di servizio utile al passaggio di livello si conserva in caso di mobilità tra enti pubblici ovvero in caso di passaggio per legge dei dipendenti (es. decentramento di competenze statali).